

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 dicembre 2013 (12.12) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2011/0363 (NLE)

17311/13 ADD 1

ATO 160 CADREFIN 348

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 17752/11 ATO 149 CADREFIN 159

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia
- Adozione

Dichiarazione della Slovacchia:

"Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, quest'ultima riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'UE in questo settore.

Tenuto conto del suddetto articolo, l'Unione europea ha deciso di continuare a fornire assistenza alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 anche durante le prossime prospettive finanziarie 2014-2020.

17311/13 ADD 1 cip/CIP/sv/S 1 **TT**

Le condizioni per la fornitura di tale assistenza sarebbero contemplate nel regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia.

Qualsiasi assistenza di cui alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione al programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia che sia fornita in futuro dovrebbe basarsi sul principio della parità di trattamento ed essere prestata a parità di condizioni e nella stessa misura.

Nel rispetto di tali principi, detta assistenza fornita dall'Unione europea per la disattivazione delle centrali nucleari in Lituania, Bulgaria e Slovacchia dovrebbe proseguire fino al termine del processo di disattivazione.".

Dichiarazione della Commissione:

La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia deciso di scindere la sua proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia e di sostituire la base giuridica proposta dalla Commissione, segnatamente l'articolo 203 EURATOM, con il protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'Atto di adesione del 2003 per la prosecuzione dell'assistenza a titolo del programma Ignalina in Lituania.

La Commissione ritiene che la base giuridica appropriata della proposta, per tutti e tre gli Stati membri, sia l'articolo 203 del trattato Euratom dal momento che la proposta della Commissione mira essenzialmente a garantire la sicurezza nucleare, e non ad alleggerire l'onere economico gravante sugli Stati membri interessati, e prevede la parità di trattamento di tutti gli Stati membri beneficiari. Tuttavia, visto il parere espresso dal Parlamento europeo a favore del ricorso al protocollo n. 4 come base giuridica per il programma Ignalina e considerata l'importanza della tempestiva adozione di tale legislazione sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia al fine di accrescere la sicurezza nucleare nell'UE, la Commissione non si oppone alla modifica della base giuridica e alla scissione della proposta in due distinti strumenti giuridici restando inteso quanto segue:

i protocolli di adesione non sono gli strumenti appropriati da utilizzare nel lungo termine come base giuridica della legislazione finanziaria dell'UE. Pertanto il ricorso al protocollo n. 4 come base giuridica dell'attuale proposta sul sostegno alla disattivazione per il programma Ignalina per il periodo 2014-2020 non costituisce un precedente né pregiudica in alcun modo il prossimo quadro finanziario pluriennale successivo al 2020. La Commissione ricorda che dispone del diritto di avviare o meno un'iniziativa legislativa in materia, se opportuno, secondo la base giuridica che ritiene applicabile. La Commissione conferma pertanto che mantiene la piena facoltà di proporre o meno qualsiasi ulteriore strumento giuridico.

Inoltre, in base al principio della parità di trattamento di tutti e tre gli Stati membri inclusi nella proposta della Commissione, per quest'ultima è chiaro che lo scopo delle azioni da finanziare nell'ambito del regolamento per il programma Ignalina è unicamente quello di garantire la sicurezza nucleare mediante le sole attività di smantellamento e disattivazione.

17311/13 ADD 1 cip/CIP/sv/S 3
DG E